



Servizio studi del Senato

# Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 44/19

## **L'EPIDEMIA COVID-19 E L'UNIONE EUROPEA (AGGIORNATA AL 28 DICEMBRE 2020)**

*La presente Nota illustra le risposte delle istituzioni dell'Unione europea (UE) all'epidemia di coronavirus<sup>1</sup>. Vengono prese in considerazione le misure in discussione, annunciate o in corso di elaborazione, con particolare riferimento a quelle finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e alla mobilità, interna e esterna. Nell'appendice finale, invece, sono elencate sinteticamente le misure già adottate dalle stesse istituzioni.*

*Dopo un box che illustra le stime dell'impatto economico della crisi, sono descritti l'operato del Consiglio europeo (par. 1), del Consiglio dell'Unione (par. 2) e del Parlamento europeo (par. 3).*

*Il paragrafo dedicato alla Commissione europea (par. 4) dà conto in particolare dei negoziati relativi alle proposte di revisione del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (par. 4.1) e della normativa sugli aiuti di Stato (par. 4.2).*

*Si illustrano poi la situazione della mobilità all'interno dell'UE (par. 5) e l'analisi del Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (par. 6).*

*Rispetto alle edizioni precedenti la Nota è stata integrata, tra l'altro, con l'autorizzazione all'immissione in commercio del primo vaccino contro il Covid-19 e con l'approvazione dei primi documenti connessi al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.*

---

<sup>1</sup> La Nota "L'epidemia Covid e l'Unione europea" è stata pubblicata per la prima volta dal Servizio studi del Senato della Repubblica il 24 marzo ([Nota UE n. 44](#)) e successivamente aggiornata, con cadenza tendenzialmente settimanale, con l'evoluzione della situazione al 27 marzo ([Nota UE n. 44/1](#)), al 3 aprile ([Nota UE n. 44/2](#)), al 10 aprile ([Nota UE n. 44/3](#)), al 17 aprile ([Nota UE n. 44/4](#)), al 24 aprile ([Nota UE n. 44/5](#)), al 30 aprile ([Nota UE n. 44/6](#)), all'11 maggio ([Nota UE n. 44/7](#)), al 19 maggio ([Nota UE n. 44/8](#)), al 1° giugno ([Nota UE n. 44/9](#)), all'8 giugno ([Nota UE n. 44/10](#)), al 15 giugno ([Nota UE n. 44/11](#)), al 22 giugno ([Nota UE n. 44/12](#)), al 6 luglio ([Nota UE 44/13](#)), al 14 luglio ([Nota UE n. 44/14](#)) e al 24 luglio 2020 ([Nota UE n. 44/15](#)). Se ne è ripresa la pubblicazione in corrispondenza con la ripresa su larga scala dei contagi da Covid-19 in Europa, con aggiornamenti al 5 novembre ([Nota UE 44/16](#)), al 20 novembre ([Nota UE 44/17](#)) e all'11 dicembre 2020 ([Nota UE 44/18](#)).

## L'impatto economico della pandemia

L'economia europea è notevolmente danneggiata dalla pandemia in corso. Dopo la forte caduta nel primo semestre dell'anno, e la parziale ripresa nel terzo trimestre, il livello dell'attività economica sta subendo l'effetto delle nuove misure restrittive adottate dai governi europei a partire da questo autunno per frenare la crescita dei contagi.

In base alle proiezioni contenute nelle [previsioni economiche di autunno 2020](#) pubblicate il 5 novembre scorso dalla Commissione europea, l'economia dell'**area dell'euro** dovrebbe subire **nel 2020 una contrazione del 7,8%**, per poi riprendere a crescere del 4,2% nel 2021 e del 3% nel 2022. L'**economia dell'Unione europea (UE)** dovrebbe **contrarsi** in misura pari al **7,4% nel 2020**, per poi crescere, in linea con l'area dell'euro, del 4,1% nel 2021 e del 3% nel 2022. Rispetto alle [previsioni economiche di estate 2020](#), la proiezione è leggermente più ottimistica per il 2020 e leggermente più pessimistica per il 2021, sia per l'area dell'euro, sia per l'Unione europea. Secondo la Commissione europea, nel 2022 il livello della produzione non sarà ancora ritornata a quello precedente alla pandemia.

A causa delle differenze nella diffusione del corona virus, nelle misure restrittive adottate, nella composizione settoriale delle varie economie e nell'intensità della risposta di politica di bilancio, l'impatto economico della crisi e le prospettive di ripresa variano molto tra un paese e l'altro.

Le misure adottate dai governi per il sostegno del **mercato del lavoro** hanno consentito di contenere nel breve termine le conseguenze della crisi sul piano dell'occupazione. Nell'area dell'euro il tasso di disoccupazione è previsto aumentare dal 7,5% nel 2019 all'8,3% nel 2020 e al 9,4% nel 2021, per poi ridursi all'8,9% nel 2022. Nell'UE, il tasso di disoccupazione è previsto aumentare dal 6,7% nel 2019 al 7,7% nel 2020, e quindi all'8,6% nel 2021, prima di ridursi all'8% nel 2022.

La politica di bilancio espansiva e l'effetto dei c.d. stabilizzatori automatici, stanno determinando un consistente aumento della spesa pubblica che, insieme alla riduzione del gettito fiscale, sta causando un aumento del deficit e del debito di tutti i paesi europei. Il **deficit pubblico** aggregato dei paesi dell'area dell'euro è previsto aumentare dallo 0,6% del PIL nel 2019 a circa l'8,8% nel 2020, per poi ridursi al 6,4% nel 2021 e quindi al 4,7% nel 2022. Corrispondentemente, il **debito pubblico** aggregato dell'area dell'euro è proiettato in aumento dall'85,9% del PIL nel 2019 al 101,7% nel 2020, 102,3% nel 2021 e 102,6% nel 2022.

La riduzione del prezzo dell'energia ha portato il tasso di **inflazione** ad assumere valori negativi nei mesi di agosto e settembre. L'inflazione *core*, che include i prezzi di tutte le categorie di beni ad eccezione dei beni legati all'energia e di quelli alimentari, si è ridotta notevolmente nel corso dell'estate a causa della riduzione della domanda per i servizi, specialmente quelli legati al turismo, e per i beni industriali. Le condizioni di debole domanda, unitamente alla debolezza del mercato del lavoro e all'apprezzamento dell'euro sul mercato valutario dovrebbero esercitare una pressione al ribasso sul tasso di inflazione.

La Commissione europea precisa che le proiezioni riportate sono caratterizzate da un eccezionale grado di incertezza legata alla difficoltà di prevedere la diffusione del virus e le conseguenti decisioni dei governi in materia sanitaria e di restrizione dell'attività economica.

Nella [dichiarazione introduttiva](#) della conferenza stampa del 10 dicembre 2020, la Presidente della BCE, Christine Lagarde, e il Vicepresidente, Luis de Guindos, hanno illustrato l'analisi

economica degli **esperti dell'Eurosistema** che ha motivato le decisioni di politica monetaria assunte nello stesso giorno dal Consiglio direttivo della BCE (si veda *infra*). Dopo una forte flessione nella prima metà del 2020, nel terzo trimestre il PIL in termini reali dell'area dell'euro ha registrato un forte recupero ed è aumentato del 12,5%, sul periodo precedente, pur rimanendo nettamente al di sotto dei livelli antecedenti la pandemia. La seconda ondata della pandemia e il connesso intensificarsi delle misure di contenimento a partire dalla metà di ottobre dovrebbero determinare un nuovo calo significativo dell'attività nel quarto trimestre, sebbene in misura molto inferiore rispetto a quanto osservato nel secondo trimestre di quest'anno.

Gli andamenti economici continuano a essere disomogenei tra i vari settori; l'attività nel comparto dei servizi risulta essere maggiormente colpita dalle nuove restrizioni alle interazioni sociali e alla mobilità rispetto all'attività nel settore industriale. Benché le misure di politica fiscale sostengano le famiglie e le imprese, i consumatori continuano a mostrare cautela alla luce della pandemia e dei suoi effetti per l'occupazione e i redditi. Inoltre, la più fragile situazione patrimoniale e l'incertezza sulle prospettive economiche gravano sugli investimenti delle imprese.

Nello scenario di base delle proiezioni macroeconomiche di dicembre 2020 formulate dagli esperti dell'Eurosistema per l'**area dell'euro**, la **crescita annua del PIL** in termini reali sarà pari al -7,3% nel 2020, al 3,9% nel 2021, al 4,2% nel 2022 e al 2,1% nel 2023.

Secondo la stima rapida dell'Eurostat, a novembre l'**inflazione sui dodici mesi dell'area dell'euro** è rimasta invariata al -0,3%. Sulla scorta della dinamica dei corsi petroliferi e tenendo conto della riduzione temporanea dell'IVA in Germania, l'inflazione complessiva rimarrà probabilmente negativa fino agli inizi del 2021. Successivamente dovrebbe aumentare a seguito del termine della riduzione temporanea dell'IVA in Germania e degli effetti base al rialzo sulla componente energetica. Al tempo stesso, le pressioni di fondo sui prezzi dovrebbero mantenersi contenute per effetto della debolezza della domanda, in particolare nei settori dei viaggi e del turismo, nonché del contenimento delle pressioni salariali e dell'apprezzamento del tasso di cambio dell'euro. Le proiezioni formulate dagli esperti dell'Eurosistema per l'area dell'euro indicano un **tasso annuo di inflazione** dello 0,2% nel 2020, dell'1,0% nel 2021, dell'1,1% nel 2022 e dell'1,4% nel 2023. Rispetto all'esercizio condotto a settembre dagli esperti della BCE, le prospettive per l'inflazione sono state corrette al ribasso per il 2020 e il 2022.

Quanto alle **politiche di bilancio**, resta cruciale, secondo la BCE, un orientamento ambizioso e coordinato alla luce della netta contrazione dell'economia dell'area dell'euro. Gli interventi adottati in tale ambito in risposta all'emergenza pandemica dovrebbero essere **di natura quanto più possibile mirata e temporanea**.

## 1. Consiglio europeo

Nel periodo in esame non hanno avuto luogo riunioni né si sono registrate altre attività di rilievo connesse alla pandemia da COVID 19.

La prossima riunione ordinaria del Consiglio europeo è prevista per il [25-26 marzo prossimi](#).

## 2. Consiglio dell'Unione europea

Il Consiglio dell'Unione sta affrontando le questioni connesse alla pandemia nelle sue varie formazioni. Di seguito una panoramica sulle ultime riunioni<sup>2</sup>:

### 17<sup>a</sup> riunione del Consiglio di cooperazione UE-Azerbaigian, 18 dicembre

La riunione è stata presieduta da Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e ha visto la partecipazione di Olivér Várhelyi, commissario UE per il vicinato e l'allargamento. Jeyhun Bayramov, ministro degli Affari esteri, ha guidato la delegazione azera. Il Consiglio di cooperazione ha fra l'altro esaminato le questioni connesse alla pandemia di COVID-19, sottolineando il sostegno dell'UE agli sforzi compiuti dall'Azerbaigian per proteggere le vite umane e i mezzi di sussistenza e per la ripresa economica.

### Terza riunione del Consiglio di partenariato UE-Armenia, 17 dicembre

La riunione è stata presieduta da Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e ha visto la partecipazione di Olivér Várhelyi, commissario UE per il vicinato e l'allargamento. Il ministro degli Affari esteri Ara Ayvazyan era a capo della delegazione armena. Il Consiglio di partenariato ha affrontato le sfide poste dalla pandemia di COVID-19, sottolineando il sostegno dell'UE agli sforzi compiuti dall'Armenia per proteggere le vite umane e per riavviare l'economia.

### Consiglio "Ambiente", 17 dicembre

Il [Consiglio](#) ha approvato [conclusioni](#) per una **ripresa circolare e verde dalla COVID-19**, in risposta al "[Piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva](#)" della Commissione europea. Le conclusioni intendono fornire orientamenti politici globali sull'ampia gamma di azioni previste nel piano d'azione e mirano a trovare un equilibrio fra un approccio ambizioso e la necessità di tenere in considerazione, nell'attuazione delle varie azioni, numerose questioni, fra cui i diversi punti di partenza degli Stati membri.

## 3. Parlamento europeo

Il Parlamento europeo si è riunito in seduta plenaria dal [14 al 18 dicembre scorsi](#).

Tra i vari documenti approvati si segnala la [risoluzione sul Quadro finanziario pluriennale, la condizionalità dello stato di diritto e le risorse proprie](#).

Con tale risoluzione, adottata con 548 voti favorevoli, 81 contrari e 66 astensioni, il PE ha definitivamente approvato il bilancio dell'Ue per il 2021-2027 (per i dettagli sul QFP si rinvia

---

<sup>2</sup> Per le riunioni antecedenti il 17 dicembre si rimanda alle precedenti edizioni della presente Nota.

alla relativa scheda della presente Nota, nonché al [Dossier 106/UE](#) a cura del Servizio Studi del Senato. Sulla risoluzione si veda il [Comunicato stampa](#) del PE).

La risoluzione richiama, tra l'altro, le seguenti disposizioni relative al QFP volute dal Parlamento europeo:

- un'aggiunta di **16 miliardi di euro** al QFP destinata ai programmi faro dell'UE individuati dal Parlamento europeo (UE per la salute, Orizzonte Europa, Erasmus +, Fondo per la gestione integrata delle frontiere, Frontex, InvestEU, Diritti e valori, Europa creativa, Aiuto umanitario e NDICI) e per rafforzare la risposta di bilancio a eventi imprevisti;
- una **tabella di marcia giuridicamente vincolante** per introdurre **nuove risorse proprie** nel corso del prossimo QFP, che dovrebbero essere almeno sufficienti a coprire i futuri costi di rimborso (capitale e interessi) dello strumento per la ripresa;
- un **ruolo rafforzato per il Parlamento europeo**, in qualità di autorità di bilancio, nella gestione dello strumento per la ripresa e delle entrate con destinazione specifica esterne, nonché nell'istituzione di futuri strumenti di emergenza basati sull'articolo 122 TFUE.

La risoluzione fa inoltre riferimento alla necessità di una piena partecipazione del Parlamento al funzionamento dello strumento per la ripresa, sottolineando che i negoziati di trilogia devono fornire un risultato soddisfacente su questo punto (sull'*iter* di approvazione della proposta di regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020) 408), si rinvia nuovamente alla scheda sul QFP della presente Nota).

Per quanto concerne la condizionalità dello stato di diritto, la risoluzione afferma che essa debba essere pienamente applicabile dal 1° gennaio 2021. Al riguardo definisce "superflue" le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre, secondo le quali la Commissione non dovrebbe applicare il meccanismo sullo Stato di diritto fino a quando la Corte di giustizia UE non avrà deciso se annullare o meno lo strumento (si veda al riguardo il [Comunicato stampa](#) del PE).

Infine, afferma che la questione degli ostacoli posti dal requisito dell'unanimità in seno al Consiglio per quanto riguarda l'adozione del QFP e della decisione sulle risorse proprie, tra l'altro, vada affrontata nella prossima Conferenza sul futuro dell'Europa.

Il Parlamento europeo ha inoltre approvato, con 540 voti a favore, 77 contrari e 70 astensioni il **bilancio generale per il 2021** (si veda la relativa [Risoluzione](#)). Su esso lo scorso **4 dicembre** era stato raggiunto un accordo con il Consiglio. Quest'ultimo ha formalmente approvato il testo il 14 dicembre. In base a tale accordo il bilancio per il 2021 prevede **164,3 miliardi di euro** di stanziamenti d'impegno e **166,1 miliardi** di stanziamenti di pagamento e un maggiore sostegno ai principali programmi dell'UE che creano posti di lavoro, affrontano le ricadute della pandemia di COVID-19 e stimolano l'azione per il clima. Tra essi Europa digitale (+ 25,7 milioni di euro), il Meccanismo per collegare l'Europa (+ 63 milioni di euro), il programma LIFE (+ 42 milioni di euro). A seguito degli aumenti relativi ai programmi faro che il PE ha ottenuto nell'ambito del QFP 2021-2027, sono stati rinforzati anche, tra gli altri, Erasmus+ (+ 175 milioni di euro), Orizzonte Europa (+ 20 milioni di euro), e EU4 Health (+74 milioni di euro) (si veda il [Comunicato stampa](#) del PE).

Dopo l'approvazione da parte del PE, il bilancio generale dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE.

#### 4. Commissione europea

Di seguito le più recenti iniziative della Commissione europea in risposta alla pandemia<sup>3</sup>.

##### - *Vaccini anti COVID-19*

Il **21 dicembre** la Commissione ha concesso un'**autorizzazione all'immissione in commercio condizionata**<sup>4</sup> per il vaccino sviluppato da **BioNTech e Pfizer**, il primo vaccino anti COVID-19 autorizzato nell'UE. Come [dichiarato](#) dalla presidente Ursula von der Leyen, l'autorizzazione - avallata dagli Stati membri - fa seguito alla valutazione approfondita della sicurezza, dell'efficacia e della qualità del vaccino in questione condotta dall'Agenzia europea per i medicinali ([EMA](#)). Le dosi del vaccino sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri dell'UE, allo stesso momento e alle stesse condizioni.

Le prime dosi sono state consegnate il 26 dicembre, in modo da poter dare inizio alle giornate europee della vaccinazione il 27, 28 e 29 dicembre. Le consegne dovrebbero proseguire fino alla fine di dicembre e con cadenza settimanale costante nei mesi successivi. La Commissione ha reso noto che entro settembre 2021 dovrebbe essere completata la distribuzione di 200 milioni di dosi.

Oltre che con [BioNtech-Pfizer](#), ad oggi la Commissione ha firmato contratti per la fornitura di vaccini con [AstraZeneca](#), [Sanofi-GSK](#), [Janssen Pharmaceutica NV](#), [CureVac](#) e [Moderna](#) (i contratti si inseriscono nel quadro della "[Strategia dell'UE per i vaccini contro la COVID-19](#)", presentata il 17 giugno al fine di accelerare lo sviluppo, la produzione e la diffusione di vaccini efficaci e sicuri contro la COVID-19).

Il **17 dicembre** la Commissione ha inoltre concluso i **colloqui esplorativi con la società farmaceutica Novavax** per l'acquisto di un altro **potenziale vaccino** contro la COVID-19. Il contratto previsto con Novavax consentirebbe a tutti gli Stati membri dell'UE di acquistare 100 milioni di dosi, con la possibilità di acquistare in seguito fino a 100 milioni di ulteriori dosi. Il vaccino di Novavax è un vaccino a subunità proteica, che è già nella fase 3 della sperimentazione clinica.

Per quanto riguarda le strategie vaccinali degli Stati membri, il 15 ottobre la Commissione ha pubblicato la comunicazione "**Preparazione per le strategie di vaccinazione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19**" ([COM\(2020\)680](#)), in cui ha incoraggiato l'elaborazione di strategie nazionali di vaccinazione<sup>5</sup>. Il 28 ottobre la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulle **ulteriori misure di risposta alla COVID-19** ([COM\(2020\)687](#)), in cui ha proposto una nuova serie di azioni volte a rafforzare le misure di preparazione e di risposta in tutta l'UE. Il 2 dicembre ha infine adottato la [strategia](#) "**Restare al riparo dalla COVID-19 durante l'inverno**" in cui vengono

---

<sup>3</sup> Per le altre iniziative e misure finora adottate dalla Commissione, si rinvia alla Nota "L'epidemia COVID-19 e l'Unione europea", pubblicata per la prima volta dal Servizio Studi del Senato della Repubblica il 24 marzo ([Nota UE n. 44](#)) e successivamente aggiornata, con cadenza tendenzialmente settimanale, fino all'11 dicembre 2020 ([Nota UE 44/18](#)).

<sup>4</sup> Come precisato dalla stessa Commissione, un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata è un'autorizzazione di medicinali basata su dati meno completi rispetto a quelli che sono richiesti per una normale autorizzazione all'immissione in commercio; si può ricorrere all'autorizzazione condizionata se il beneficio della disponibilità immediata di un medicinale per i pazienti è chiaramente superiore al rischio connesso alla disponibilità ancora parziale di dati.

<sup>5</sup> Per l'Italia vedi il [documento](#) "Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 - Piano strategico. Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale", a cura del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, e dell'AIFA (aggiornato al 12 dicembre 2020).



raccomandate misure per tenere sotto controllo la pandemia finché i vaccini non saranno disponibili su larga scala. La Commissione vi sottolinea peraltro la necessità dell'accesso a vaccini sicuri ed efficaci in tutta Europa, e di un approccio coordinato delle strategie di vaccinazione: gli Stati membri dovrebbero provvedere a pianificare i servizi di trasporto e la logistica necessari per la consegna sicura dei vaccini; la Commissione da parte sua ha dato la disponibilità, se necessario, a sostenere gli Stati membri nella diffusione dei vaccini attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione e altri strumenti pertinenti.

- ***Test antigenici rapidi***

Facendo seguito alle [conclusioni](#) del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, il **18 dicembre** la Commissione ha presentato una [proposta](#) di **raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro comune per l'uso, la convalida e il riconoscimento reciproco dei test antigenici rapidi**. La proposta si basa sulla [raccomandazione](#), adottata dalla Commissione il 18 novembre, sull'uso di test antigenici rapidi per la diagnosi dell'infezione da SARS-CoV-2, e fa seguito alla [raccomandazione della Commissione del 28 ottobre](#) volta a garantire un approccio comune e strategie di test più efficaci in tutta l'UE.

Il 18 dicembre la Commissione ha inoltre firmato un **contratto quadro con Abbott e Roche** per consentire l'acquisto di oltre **20 milioni di test antigenici rapidi** per un importo massimo di **100 milioni di euro**, finanziato mediante lo **strumento per il sostegno di emergenza (ESI)**. I test dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri a partire dai primi mesi del 2021.

La metodologia di test per la COVID-19 più affidabile è attualmente il test RT-PCR. La Commissione evidenzia tuttavia che, a causa del gran numero di richieste di tali test, e delle carenze che ne sono derivate, nonché del costo relativamente elevato e dei lunghi tempi richiesti per ottenere il risultato, in contesti specifici è opportuno l'uso complementare di test antigenici rapidi. Agli Stati membri si raccomanda pertanto di:

- **utilizzare test antigenici rapidi** per aumentare ulteriormente la propria capacità complessiva di effettuare test, dal momento che i test rimangono un elemento fondamentale per contenere e mitigare la pandemia di COVID-19 in corso;
- garantire che i test antigenici rapidi siano **effettuati da personale sanitario** (o, se del caso, da altri operatori) **adeguatamente formato**, in linea con le specifiche nazionali nonché rigorosamente in conformità con le istruzioni del fabbricante, e che siano soggetti a un controllo di qualità;
- investire nella **formazione** ed eventualmente nella **certificazione del personale sanitario** e di altri operatori per eseguire il prelievo dei campioni e i test, al fine di garantire capacità adeguate e il prelievo di campioni di buona qualità;
- prendere in considerazione l'uso dei test antigenici rapidi in particolare **nelle situazioni e nei contesti** seguenti:
  - diagnosi della COVID-19 in relazione a casi sintomatici;
  - contatti di casi confermati;
  - *cluster* di casi;
  - *screening* nelle zone ad alto rischio e in contesti chiusi;
  - *screening* della popolazione in situazioni epidemiologiche o zone in cui la percentuale di positività dei test è elevata o molto elevata;
- assicurare l'adozione di strategie che chiariscano quando è richiesto un **test di conferma** mediante RT-PCR o un secondo test antigenico rapido;

- continuare a monitorare e a valutare le **esigenze in termini di test** in linea con gli sviluppi epidemiologici.

Per quanto riguarda **la convalida e il riconoscimento reciproco dei test antigenici rapidi**, agli Stati membri si raccomanda di:

- concordare, mantenere e condividere con la Commissione **un elenco comune dei test antigenici rapidi** che siano appropriati per le situazioni sopra descritte e in linea con le strategie nazionali di test e che, inoltre, rechino la marcatura CE, soddisfino i requisiti minimi di sensibilità e di specificità definiti dalla Commissione e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), siano stati convalidati da almeno uno Stato membro;
  - convenire che tale elenco comune di test antigenici rapidi sia **aggiornato periodicamente**, in particolare man mano che nuovi risultati di studi di convalida indipendenti diventino disponibili e nuovi test siano immessi sul mercato;
  - **convenire di riconoscere reciprocamente** i risultati di una selezione di test inclusi in tale elenco comune;
  - vagliare la necessità e la possibilità di creare una **piattaforma digitale** per convalidare l'autenticità dei certificati riguardanti i test per la COVID-19.
- *Dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2021*

Il **18 dicembre** la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e la cancelliera Angela Merkel, a nome della presidenza del Consiglio, hanno firmato la [dichiarazione comune](#) sulle priorità legislative per il 2021. La dichiarazione - che si basa sul [programma di lavoro della Commissione](#) per il 2021 - concretizza l'impegno delle tre istituzioni ad adottare rapidamente le proposte legislative ritenute necessarie per guidare la **ripresa dell'UE dalla pandemia di COVID-19**.

I tre presidenti hanno inoltre firmato, per la prima volta, [conclusioni comuni](#) sugli obiettivi e le priorità politiche per il periodo 2020-2024, decidendo di realizzare un'agenda politica e legislativa ambiziosa per la ripresa e il rilancio fino al 2024.

- *Modifica degli ultimi due programmi operativi italiani relativi alla politica di coesione dell'UE*

Il **16 dicembre** la Commissione europea ha approvato la modifica degli ultimi due programmi operativi della politica di coesione dell'UE italiani per fronteggiare gli effetti della pandemia sui sistemi sanitari e socioeconomici. La Commissione rende noto che le modifiche dovrebbero consentire di reindirizzare quasi **110,7 milioni di euro a sostegno dell'Italia per la lotta contro la pandemia**, per un totale di **quasi 5,3 miliardi di euro** di fondi di coesione mobilitati dall'inizio della pandemia.

La modifica del programma operativo nazionale "Città metropolitane" riguarda la richiesta di portare temporaneamente al 100% il tasso di cofinanziamento dell'UE delle azioni ammissibili, per aiutare i beneficiari a superare la carenza di liquidità nell'attuazione dei loro progetti. La modifica del programma operativo nazionale "Ricerca e innovazione" reindirizzerà i fondi a sostegno della sanità e dell'istruzione, con una proroga di 2 mesi delle borse di studio dei dottorandi e degli studenti vulnerabili. La modifica dei programmi della politica di coesione è attuata nel quadro dell'[Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus](#) (CRII) e dell'[Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus](#) (CRII+),



che consentono agli Stati membri di utilizzare i finanziamenti della politica di coesione per sostenere i settori più esposti alla pandemia.

#### 4.1 Il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027

Il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027<sup>6</sup> è stato approvato dal Parlamento europeo il [16 dicembre 2020](#) e dal Consiglio dell'Unione europea [il giorno successivo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre \(regolamento UE, Euratom 2020/2093](#) del Consiglio del 17 dicembre 2020).

Il **bilancio** pluriennale è stato approvato nei termini concordati in esito alla maratona negoziale che ha avuto luogo in occasione del [Consiglio europeo del 17-21 luglio](#)<sup>7</sup> (1.074,3 miliardi di euro in termini di impegni, espressi in prezzi 2018), con l'integrazione del programma "*Next Generation EU* (NGEU)", tramite il quale la Commissione europea potrà contrarre, per conto dell'Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di euro, da utilizzare solo per affrontare le conseguenze della pandemia. Di tale cifra, 390 miliardi saranno destinati a sovvenzioni e 360 miliardi a prestiti.

##### MFF 2021-2027 total allocations per heading

	MFF	NEXT GENERATION EU	TOTAL
1. Single Market, Innovation and Digital	132.8	10.6	143.4
2. Cohesion, Resilience and Values	377.8	721.9	1 099.7
3. Natural Resources and Environment	356.4	17.5	373.9
4. Migration and Border Management	22.7	-	22.7
5. Security and Defence	13.2	-	13.2
6. Neighbourhood and the World	98.4	-	98.4
7. European Public Administration	73.1	-	73.1
<b>TOTAL MFF</b>	<b>1 074.3</b>	<b>750.0</b>	<b>1 824.3</b>


All amounts in EUR billion.

Prospetto riassuntivo del QFP 2021-2027 distinto per rubriche. Fonte: [Commissione europea](#)

Il totale complessivo delle risorse concordate è, quindi, pari a 1.824,3 miliardi di euro. A seguito dell'accordo intervenuto con il Parlamento europeo, e per venire incontro alle richieste di quest'ultimo, tale cifra è stata ulteriormente incrementata di 16 miliardi di euro: 15 a sostegno di alcuni programmi "faro" dell'UE e un miliardo destinato alla flessibilità di bilancio, per possibili esigenze o crisi future, come dettagliato dalla figura seguente.

<sup>6</sup> Per dettagli, e per l'illustrazione dei vari atti di cui si compone il QFP 2021-2027, si rinvia al Dossier del Servizio studi del Senato della Repubblica "[L'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027](#)" (106/DE), dicembre 2020.

<sup>7</sup> Le Conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 sono state pubblicate dal Servizio studi del Senato della Repubblica (Documentazione [14/DOCUE](#), luglio 2020).



Contenuto dell'accordo con il Parlamento europeo. Fonte: [Commissione europea](#)

Il sistema di risorse proprie dell'Unione per gli anni 2021-2027 è stato fissato con la [decisione 2020/2053](#) del Consiglio del 14 dicembre. La sua pubblicazione nella [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea](#) del 15 dicembre ha avuto luogo in via prioritaria per permettere di avviare tempestivamente il processo di ratifica ad opera dei Parlamenti nazionali, a cui è subordinata l'entrata in vigore dell'atto giuridico.

L'articolo 5 conferisce alla Commissione europea il **potere di contrarre prestiti** per conto dell'Unione, "al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi della Covid-19". [L'articolo 3 fissa l'importo totale delle risorse proprie](#) per coprire gli **stanziamenti annuali di pagamento** all'1,40 per cento della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri mentre, su base annuale, il **totale degli stanziamenti di impegno** non supera l'1,46 per cento della medesima somma. Di entrambi tali massimali l'articolo 6 prevede l'**aumento, eccezionale e temporaneo**, per un ammontare pari allo 0,6 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE. L'espansione dei massimali sarà utilizzata al solo scopo di affrontare i bisogni generati dalla crisi Covid-19 e limitata al periodo necessario a coprire le relative passività.

L'articolo 2 [prevede l'introduzione di](#) una **nuova risorsa propria** nella forma di un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro. L'aliquota è fissata a 0,80 euro per chilogrammo. Una riduzione forfetaria annua è stabilita a beneficio di alcuni Stati membri. L'esenzione di cui beneficerà l'Italia ammonta a 184 milioni di euro circa, cifra espressa in prezzi correnti.

[L'Accordo interistituzionale](#) sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria contiene inoltre una **tabella di marcia per l'introduzione di ulteriori imposte europee** (Allegato II), basate su:

- un **meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera** e su un **prelievo sul digitale** (proposta entro giugno 2021 per l'introduzione al più tardi da gennaio 2023);
- il riesame del sistema per lo scambio delle **quote di emissione (ETS)**, considerandone anche la possibile estensione ai settori dell'aviazione e marittimo (proposta entro giugno 2021, applicazione entro il 1° gennaio 2023);
- un'imposta sulle **transazioni finanziarie** assieme ad un contributo finanziario legato al settore societario o una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società (proposta entro il 2024, introduzione entro il 1° gennaio 2026).

Il gettito derivante da tali nuove risorse proprie dovrebbe contribuire a pagare i costi (interessi) di NGEU.

Il 18 dicembre 2020 comunicati stampa del [Consiglio dell'Unione](#) e della [Commissione europea](#) hanno inoltre divulgato la notizia dell'avvenuto raggiungimento di un **accordo provvisorio** tra la Presidenza di turno tedesca del Consiglio ed il PE sulla proposta di regolamento che istituisce un **dispositivo per la ripresa e la resilienza** ([COM\(2020\) 408](#)). L'accordo dovrà quindi essere sottoposto alle due istituzioni per l'approvazione. Tra le novità introdotte in sede di negoziazione, si segnalano l'aumento della quota di pre-finanziamento al 13 per cento del contributo finanziario e la previsione di un regolare "dialogo di ripresa e resilienza" che coinvolga il Parlamento europeo.

## 4.2 Aiuti di Stato

Per rispondere alla crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, **la Commissione europea ha deciso di concedere agli Stati membri la piena flessibilità nell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato**, mediante il **Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19** adottato il 19 marzo scorso (si veda al riguardo la [Nota UE 44/1](#)).

Il Quadro temporaneo legittima alcune tipologie di aiuti consentendo a tutti gli Stati membri di intervenire per sostenere il sistema economico a fronte della situazione di grave turbamento generata dall'emergenza sanitaria. Esso è stato oggetto di modifiche il [3 aprile](#), l'[8 maggio](#), (con l'autorizzazione di ricapitalizzazioni e debiti subordinati), il [29 giugno](#) (si è consentito agli Stati membri di fornire supporto alle micro e piccole imprese e alle *start-up* e di incoraggiare gli investimenti privati) ed infine [13 ottobre](#). Con l'ultima modifica se ne è prorogata l'applicazione fino al **30 giugno 2021** in tutte le sue parti ad eccezione di quella finalizzata a consentire misure di ricapitalizzazione, prorogata fino al 30 settembre 2021. L'ambito di applicazione è stato ulteriormente esteso inserendo gli aiuti sotto forma di sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese (Per maggiori dettagli sull'ambito di applicazione del Quadro temporaneo si rimanda alle [Note UE 44/16](#) e [44/17](#)).

Per la versione consolidata (informale) del Quadro temporaneo si rinvia al sito della [Commissione europea](#).

Dalla pubblicazione del Quadro temporaneo la Commissione europea sta procedendo all'esame e all'autorizzazione dei vari progetti di aiuti di stato notificati dagli Stati membri<sup>8</sup>.

### 4.2.1 Gli aiuti di stato dell'Italia

Lo scorso [22 dicembre](#), con decisione [SA.59029](#) (ancora non pubblica), la Commissione europea ha approvato un regime italiano da **130 milioni** di euro volto a sostenere le compagnie aeree per i danni subiti a causa della pandemia di COVID-19. Il sostegno servirà a compensare le perdite causate direttamente dalla pandemia e dalle restrizioni di viaggio che l'Italia, così come gli altri paesi, ha dovuto applicare al fine di limitare la diffusione del coronavirus tra il 1° marzo 2020 e il 15 giugno 2020. Esso assumerà la forma di sovvenzioni

---

<sup>8</sup> Per una panoramica aggiornata sugli aiuti di stato concessi agli Stati membri a norma del Quadro temporaneo si rimanda al [documento](#) a cura della Commissione europea (l'aggiornamento, al 29 ottobre 2020, è disponibile in lingua inglese). Si veda anche la [pagina](#) che presenta l'elenco degli aiuti autorizzati in ordine cronologico.

dirette. Prevede inoltre un meccanismo di recupero in base al quale qualora il sostegno superasse i danni effettivamente subiti dovrà essere restituito allo Stato.

Il **17 dicembre**, con decisione [SA.59992](#), è stato approvato un altro regime di aiuti, per un valore di **370 milioni di euro** a favore delle imprese attive nel settore dei congressi e delle fiere. Il regime è rivolto a tali imprese, nonché a fornitori di logistica, trasporti e costruttori di stand che realizzano oltre il 50% del fatturato da fiere e convegni. Gli aiuti sono rivolti alle aziende che hanno subito una riduzione del fatturato a causa della cancellazione o del rinvio di almeno un evento a causa dell'epidemia di coronavirus tra il 23 febbraio e il 30 settembre 2020.

Gli aiuti prenderanno forma di sovvenzioni dirette calcolate in proporzione alla riduzione dei ricavi subita dai beneficiari dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il **15 dicembre**, con decisione [SA 59827](#), la Commissione europea ha autorizzato una modifica del regime di aiuti da 9 miliardi di euro approvato il **21 maggio** scorso con decisione [SA 57021](#). Il regime è volto a sostenere le imprese a coprire il capitale circolante immediato o le esigenze di investimento, a promuovere la ricerca e la produzione di prodotti attinenti al coronavirus e ad aiutare i lavoratori dipendenti a conservare il lavoro (si veda al riguardo la [Nota UE n. 44/9](#)). La modifica approvata il 15 dicembre prevede l'estensione dell'ambito di applicazione del suddetto regime (consistente in sovvenzioni dirette, aiuti allo sviluppo e sovvenzioni salariali) anche al **sostegno per i costi fissi non coperti** dalle imprese; per tale modifica viene stanziato un **ulteriore miliardo di euro**.

L'**11 dicembre**, con decisione [SA 59978](#), è stata autorizzata la modifica del regime di aiuti approvato il **21 aprile** scorso, in base al quale viene fornito sostegno alle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nel contesto della pandemia di coronavirus (si veda la decisione [SA 57068](#) nonché la [Nota UE n. 44/5](#)). Gli aiuti, per un totale di 100 milioni di euro, consistono in garanzie di Stato sui prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio nonché sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse. L'emendamento approvato l'11 dicembre prevede la modifica del metodo di calcolo delle garanzie concesse sotto forma di prestiti.

Dall'inizio della pandemia all'Italia sono stati autorizzati **30** regimi di aiuti a norma del Quadro temporaneo.

## **5. I limiti al diritto di circolazione nello spazio Schengen e ai viaggi non essenziali verso l'UE**

Il 13 ottobre il Consiglio ha adottato una [raccomandazione](#) per un **approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19**, con l'obiettivo di evitare la frammentazione e le perturbazioni all'interno dello spazio Schengen e aumentare la chiarezza e la prevedibilità per i cittadini e le imprese.

La raccomandazione afferma che le misure che limitano la libera circolazione per proteggere la salute pubblica devono essere **proporzionate** e **non discriminatorie** e devono essere revocate non appena la situazione epidemiologica lo consenta.

La raccomandazione indica quattro punti chiave su cui gli Stati membri dovrebbero coordinare i loro sforzi:

- 1) un sistema comune di mappatura basato su un codice cromatico (verde, arancione, rosso, grigio).

Le zone dovrebbero essere contrassegnate con i seguenti colori:

- a) verde, se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è inferiore a 25 e il tasso di positività dei test per l'infezione da COVID-19 è inferiore al 4%;
- b) arancione, se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è inferiore a 50 ma il tasso di positività dei test per l'infezione da COVID-19 è pari o superiore al 4%, oppure se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è compreso fra 25 e 150 ma il tasso di positività dei test per l'infezione da COVID-19 è inferiore al 4%;
- c) rosso, se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è pari o superiore a 50 e il tasso di positività dei test per l'infezione da COVID-19 è pari o superiore al 4%, oppure se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è superiore a 150 per 100.000 abitanti;
- d) grigio, se non sono disponibili informazioni sufficienti a valutare i criteri di cui alle lettere da a) a c) o se il tasso di test effettuati è inferiore o pari a 300 test COVID-19 per 100.000 abitanti.

Il Consiglio ha inoltre chiesto agli Stati membri di fornire ogni settimana al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) i dati disponibili su: numero di **nuovi casi registrati** per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni; numero di **test** per 100.000 abitanti effettuati nell'ultima settimana (tasso di test effettuati); percentuale di **test positivi** effettuati nell'ultima settimana (tasso di positività dei test)<sup>9</sup>;

- 2) criteri comuni per l'introduzione delle restrizioni di viaggio;
- 3) maggiore chiarezza sulle misure applicate ai viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio (test e autoquarantena);
- 4) informazioni al pubblico chiare e tempestive<sup>10</sup>.

A seguito del rapido aumento dei casi di COVID-19 in alcune parti dell'Inghilterra, il **22 dicembre** la Commissione ha adottato una [raccomandazione](#) relativa a un **approccio coordinato ai viaggi e ai trasporti in risposta alla variante di SARS-COV-2 identificata nel Regno Unito**.

La Commissione raccomanda agli Stati membri quanto segue:

- 1) alla luce del principio di precauzione, dovrebbero essere scoraggiati tutti i viaggi non essenziali da e verso il Regno Unito fino a nuova comunicazione;
- 2) i seguenti gruppi dovrebbero tuttavia essere esentati da qualsiasi ulteriore restrizione temporanea, a condizione che si sottopongano a un test RT-PCR o, in alternativa, a un test antigenico rapido nelle 72 ore precedenti la partenza o che rispettino un periodo di quarantena di 10 giorni e si sottopongano il decimo giorno a un test RT-PCR con esito negativo:

---

<sup>9</sup> Sulla base della raccomandazione, l'ECDC pubblica settimanalmente una [mappa](#) a semaforo che utilizza i **criteri e le soglie concordati**.

<sup>10</sup> Per maggiori dettagli sulla raccomandazione e sulle misure finora adottate dalle istituzioni europee in materia di mobilità all'interno dello spazio Schengen, si rinvia alla Nota "L'epidemia COVID-19 e l'Unione europea", pubblicata per la prima volta dal Servizio Studi del Senato della Repubblica il 24 marzo ([Nota UE n. 44](#)) e successivamente aggiornata, con cadenza tendenzialmente settimanale, fino all'11 dicembre 2020 ([Nota UE 44/18](#)).

- a) i cittadini dell'Unione e i cittadini di Paesi terzi che beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, per quanto riguarda i viaggi verso il proprio Stato membro o il Paese di cui sono cittadini;
  - b) i cittadini dell'Unione e i cittadini di Paesi terzi che beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, e i cittadini del Regno Unito, per quanto riguarda i viaggi verso il proprio Stato membro o il Paese di residenza;
  - c) i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo e le persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altre direttive dell'UE o del diritto nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, per quanto riguarda i viaggi verso il rispettivo Stato membro di residenza;
  - d) i familiari delle persone di cui alle lettere da a) e c);
- 3) ai viaggiatori aventi una funzione essenziale, fatta eccezione per i lavoratori del settore dei trasporti, dovrebbe essere imposto di sottoporsi a un test RT-PCR o a un test antigenico rapido nelle 72 ore precedenti la partenza, ma ad essi non dovrebbe essere imposto l'obbligo di quarantena nell'esercizio di tale funzione essenziale;
  - 4) il transito di passeggeri, in particolari di quelli che effettuano viaggi essenziali, dovrebbe essere agevolato senza alcuna quarantena. I viaggiatori dovrebbero essere informati dell'obbligo di un test RT-PCR con esito negativo, qualora il test sia richiesto per il transito, prima di iniziare il viaggio oppure tale test dovrebbe essere loro offerto durante lo scalo;
  - 5) data la necessità di garantire il trasporto di persone che rientrano nelle categorie di cui sopra, il divieto di servizi di trasporto, quali i divieti di collegamenti aerei e ferroviari, dovrebbe essere soppresso<sup>11</sup>;
  - 6) deve inoltre proseguire senza interruzione il flusso delle merci conformemente a quanto previsto dalla [comunicazione](#) sulle **corsie verdi** e dalla [comunicazione](#) sulle operazioni di trasporto aereo, anche per assicurare la distribuzione dei vaccini COVID-19 e delle forniture accessorie<sup>12</sup>.

A decorrere **dal 1° gennaio 2021** gli Stati membri dovranno applicare la raccomandazione del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE (vedi *infra*) anche nei confronti dei cittadini del Regno Unito e degli altri cittadini di Paesi terzi residenti nel Regno Unito che hanno beneficiato del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione fino alla fine del periodo di transizione.

Per quanto riguarda la **reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen**, alla data del **28 dicembre 2020** hanno reintrodotti i controlli alle loro frontiere interne nel contesto della pandemia di COVID-19 i seguenti Stati:

---

<sup>11</sup> In ogni caso, il [regolamento \(CE\) n. 1008/2008](#) recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità - che troverà applicazione fino al 31 dicembre 2020 - limita molto rigorosamente la possibilità per gli Stati membri di vietare i voli (cfr. articoli 21 e 21 *bis*).

<sup>12</sup> Vedi anche la [comunicazione](#), del 28 ottobre 2020, sul potenziamento delle corsie verdi per i trasporti al fine di assicurare la continuità dell'attività economica durante la fase di recrudescenza della pandemia di COVID-19.



- **Ungheria** (30 novembre – 29 dicembre 2020 e 30 dicembre 2020 – 28 gennaio 2021);
- **Danimarca** (12 novembre 2020 – 11 maggio 2021);
- **Norvegia** (12 novembre 2020 – 9 febbraio 2021);
- **Finlandia** (14 novembre 2020 – 12 gennaio 2021).

- *Gestione delle frontiere esterne*

Nella terza valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, dell'11 giugno ([COM\(2020\)399](#)), la Commissione ha raccomandato al Consiglio la revoca delle restrizioni per Paesi selezionati sulla base di una serie di principi e criteri oggettivi, fra cui la **situazione sanitaria**, la capacità di applicare **misure di contenimento** durante i viaggi e considerazioni di **reciprocità**, tenendo conto dei dati provenienti da fonti pertinenti come il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Per aiutare gli Stati membri a effettuare una valutazione comune, la Commissione ha proposto, in [allegato](#) alla comunicazione, una **lista di controllo** dettagliata, in cui sono indicati i seguenti criteri fondamentali:

- a) il numero di nuovi contagi;
- b) l'andamento dei nuovi contagi;
- c) la risposta complessiva del Paese alla COVID-19 in base alle informazioni disponibili su aspetti quali i test, il monitoraggio, il tracciamento dei contatti, il contenimento, le cure e la segnalazione.

Il 30 giugno il Consiglio ha quindi adottato una prima [raccomandazione](#) relativa **alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione**<sup>13</sup>. L'elenco è aggiornato, in linea di principio, ogni due settimane.

Sulla base dei criteri e delle condizioni indicati nella raccomandazione aggiornata, da ultimo, dal Consiglio il [16 dicembre](#), gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente le restrizioni di viaggio alle frontiere esterne per i residenti dei seguenti Paesi terzi: **Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Singapore, Corea del Sud, Tailandia, Cina** (comprese le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, fatta salva la conferma della reciprocità)<sup>14</sup>. Per gli altri Paesi terzi non inclusi nell'elenco, gli Stati membri e i Paesi associati Schengen **sospendono temporaneamente tutti i viaggi non essenziali** verso il territorio dell'UE+<sup>15</sup>.

Sul [sito web di Eurocontrol](#) è disponibile una sintesi quotidiana delle restrizioni in materia di voli e di passeggeri che reca il titolo "*Covid Notam (notice to airmen) summary*".

Sono **esenti dalle restrizioni di viaggio provvisorie verso l'UE+** le seguenti categorie di persone:

---

<sup>13</sup> Vedi la [Nota 44/14](#).

<sup>14</sup> Ai fini della raccomandazione, i residenti di Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano sono considerati residenti dell'UE.

<sup>15</sup> Il "territorio dell'UE+" comprende 30 Paesi: 26 dei 27 Stati membri dell'UE e i quattro Stati associati Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Attualmente **l'Irlanda non applica le restrizioni di viaggio**.

- 1) i cittadini dell'UE e dell'Islanda, della Norvegia, del Liechtenstein, della Svizzera e del Regno Unito, nonché i rispettivi familiari;
- 2) i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo o che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altre direttive dell'UE o del diritto nazionale, o che sono in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata, nonché i rispettivi familiari.

Come evidenziato nella comunicazione "**COVID-19 - Orientamenti relativi alle persone esentate dalla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE** con riferimento all'attuazione della raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio del 30 giugno 2020" ([COM\(2020\)686](#)), adottata dalla Commissione il 28 ottobre, le restrizioni di viaggio temporanee non dovrebbero inoltre applicarsi alle **persone con una funzione o una necessità essenziali**, fra cui: 1) operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell'assistenza agli anziani; 2) lavoratori frontalieri; 3) lavoratori stagionali del settore agricolo; 4) personale del settore dei trasporti; 5) diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate dalle organizzazioni internazionali la cui presenza fisica è necessaria per il buon funzionamento di tali organizzazioni, personale militare, operatori umanitari e della protezione civile nell'esercizio delle proprie funzioni; 6) passeggeri in transito; 7) passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi; 8) marittimi; 9) persone che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per altri motivi umanitari; 10) cittadini di Paesi terzi che viaggiano per motivi di studio; 11) lavoratori di Paesi terzi altamente qualificati se il loro lavoro è necessario dal punto di vista economico e non può essere posticipato o svolto all'estero.

Dal momento che la situazione epidemiologica all'interno e all'esterno dell'UE è in evoluzione e che le restrizioni di viaggio alle frontiere esterne dell'UE vengono gradualmente abolite, anche le operazioni di rilascio dei visti sono riprese gradualmente. L'11 giugno la Commissione ha formulato le **Linee guida per una ripresa graduale e coordinata delle operazioni di visto** ([C\(2020\)3999](#)), dirette agli Stati membri per garantire che, a partire dal 1° luglio, la ripresa delle operazioni di visto all'estero sia coordinata con la revoca graduale delle restrizioni dei viaggi<sup>16</sup>. La Commissione raccomanda di continuare ad applicare le norme giuridiche generali riguardanti la politica armonizzata in materia di visti, definite nel [codice dei visti](#). Viene inoltre evidenziata la necessità di armonizzare ulteriormente, a livello locale, le procedure e di attuare uno scambio costante delle migliori pratiche concernenti i protocolli di igiene e i nuovi metodi operativi.

## 6. Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie

Il [Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie \(ECDC l'acronimo in inglese\)](#)<sup>17</sup> è l'agenzia europea che provvede a monitorare l'epidemia, fornisce valutazioni di rischio e linee guida di salute pubblica, nonché consulenze agli Stati membri. Inoltre, pubblica [statistiche quotidiane](#) sui contagi ed i decessi nel mondo, nell'UE, nello Spazio economico europeo (SEE) e nel Regno Unito.

---

<sup>16</sup> Per approfondimenti si rimanda alla [Nota 44/12](#).

<sup>17</sup> Sul ruolo del Centro nella lotta al Covid-19 e sul suo funzionamento si veda la Nota UE [N. 49](#).

La missione del Centro, istituito con [regolamento \(CE\) n. 851/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, è quella di individuare, valutare e comunicare i rischi attuali ed emergenti che le malattie trasmissibili rappresentano per la salute umana.

Lo scorso [11 novembre](#), nell'ambito delle iniziative volte a costruire un'Unione europea per la salute, la Commissione europea ha presentato una [proposta di regolamento](#)<sup>18</sup> intesa rafforzare il mandato dell'ECDC (si veda al riguardo la [Nota UE 44/17](#)).

Lo scorso [20 dicembre](#) l'ECDC ha pubblicato una **valutazione delle minacce e delle potenziali implicazioni** per la salute pubblica della **nuova variante del virus SARS-CoV-2** registrata Regno Unito. Il testo riassume, tra l'altro, i risultati delle analisi effettuate, fornisce opzioni di risposta.

In particolare, l'ECDC sottolinea che mentre è noto e previsto che i virus cambino costantemente attraverso la mutazione che porta all'emergere di nuove varianti, l'analisi svolta nel Regno Unito suggerisce che questa variante è significativamente più trasmissibile rispetto alle precedenti, con un potenziale stimato di aumento del "numero di riproduzione" (RO) dello 0,4 (o maggiore di esso) e con un aumento stimato della trasmissibilità fino al 70%. Il Centro osserva poi che questa nuova variante è emersa in un periodo dell'anno in cui tradizionalmente c'è maggiore frequentazione a livello familiare e sociale. Non vi è alcuna indicazione ad oggi di un aumento della gravità dell'infezione associata alla nuova variante. Informa poi che alcuni casi riferibili alla nuova variante sono stati finora segnalati dalla Danimarca e dai Paesi Bassi e secondo quanto riportato dai media, in Belgio. Prosegue affermando che poiché attualmente mancano prove che indichino in che misura la nuova variante del virus si diffonda al di fuori del Regno Unito, sono necessari sforzi tempestivi per prevenirne e controllarne la diffusione.

In particolare:

- le autorità sanitarie pubbliche e i laboratori sono invitati di isolare e sottoporre a sequenziamento i virus in modo da identificare i casi della nuova variante;
- se vengono identificati casi infetti da questa nuova variante di SARS-CoV-2 o da altre che destano potenziale preoccupazione, i paesi dovrebbero notificarlo tramite il sistema di allarme rapido e risposta dell'Unione europea;
- deve essere comunicata al pubblico l'importanza di un rigoroso rispetto degli interventi non farmaceutici adottati secondo le politiche nazionali, sottolineando gli orientamenti per evitare viaggi e attività sociali non essenziali;
- i casi sospetti di reinfezione da COVID-19 dovrebbero essere seguiti e studiati, procedendo al sequenziamento dei rispettivi ceppi isolati;
- con l'avvio della vaccinazione, è necessario garantire uno stretto monitoraggio degli individui vaccinati contro la COVID-19 per identificare possibili insuccessi e infezioni. I ceppi di questi virus dovrebbero essere sequenziati e caratterizzati geneticamente e antigenicamente.

L'ECDC ha pubblicato inoltre i seguenti rapporti (disponibili in lingua inglese):

- [Guida al sequenziamento del SARS-COV-2](#) (23 dicembre).  
Fornisce orientamenti ai laboratori e alle parti interessate per decidere sul sequenziamento, le tecnologie da utilizzare e/o per definire il ruolo del sequenziamento a fini diagnostici, di ricerca, nello svolgimento di indagini sui focolai e nella sorveglianza del SARS-CoV-2. Fa riferimento alle tecnologie di sequenziamento più utilizzate e alle loro applicazioni,

---

<sup>18</sup> La proposta è attualmente disponibile in lingua inglese.

proponendo un processo centrale standardizzato per analizzare e riferire i risultati delle caratterizzazioni genetiche.

- [Il Covid nei bambini e il ruolo degli istituti scolastici nella trasmissione del virus](#) (23 dicembre).

Si tratta del primo aggiornamento del [precedente rapporto](#) del 6 agosto scorso. L'aggiornamento non considera l'epidemiologia della COVID-19 riferibile alle nuove varianti del SARS-CoV-2. Da tale aggiornamento emerge un consenso generale sul fatto che la decisione di chiudere le scuole per controllare la pandemia di COVID-19 dovrebbe essere utilizzata come ultima risorsa. Emerge, tra l'altro, che: tra i casi di COVID-19 infantile, i bambini e ragazzi di età compresa tra 1-18 anni hanno tassi di ospedalizzazione, ricovero grave e morte più bassi rispetto a tutte le altre fasce d'età; i bambini di tutte le età possono contrarre e trasmettere il SARS-CoV-2; i bambini più piccoli sembrano essere meno suscettibili alle infezioni e, se infetti, meno spesso portano alla trasmissione successiva rispetto ai bambini più grandi e agli adulti; il ritorno a scuola dei bambini verso la metà di agosto 2020 ha coinciso con un generale allentamento di altre misure non farmaceutiche in molti paesi e non sembra avere avuto un ruolo scatenante nell'aumento dei casi osservati in molti Stati membri dell'UE da ottobre 2020; la trasmissione del SARS-CoV-2 può avvenire all'interno degli ambienti scolastici, tant'è che cluster sono stati segnalati nelle scuole materne, primarie e secondarie. Laddove si è verificata un'indagine epidemiologica, in ciascun paese la trasmissione nelle scuole ha riguardato una minoranza di tutti i casi di COVID-19.

- [Strategie e definizione delle priorità della vaccinazione anti COVID-19 nell'Ue/SEE](#) (20 dicembre).

Attraverso modelli matematici, questo documento fornisce ai paesi informazioni sui fattori che possono influenzare la scelta della vaccinazione anti COVID-19.

Si basa sul precedente [Rapporto tecnico](#) del 26 ottobre scorso (si veda al riguardo la [Nota UE 44/16](#)).

Tra le varie altre pubblicazioni dell'ECDC si segnalano le **mappe** basate sui dati comunicati dagli stati membri in ottemperanza alla [raccomandazione](#) del Consiglio del 13 ottobre scorso.


Le mappe dell'ECDC sono pubblicate ogni giovedì e si basano sui dati riportati dagli Stati membri dell'UE al database del Sistema europeo di sorveglianza (TESSy) entro le 23:59 di ogni martedì. Esse suddividono le aree in **verdi**, **arancioni**, **rosse** e **grigie** in base al tasso dei casi registrati e al tasso di positività, secondo quanto previsto dal Consiglio dell'UE (per maggiori dettagli si veda la [Nota UE 44/16](#)).

**L'ultimo aggiornamento** è stato pubblicato lo scorso **24 dicembre**.

Indicatore combinato: tasso di notifica di 14 giorni, tasso dei test e positività al test, aggiornati al 24 dicembre 2020



**14-day notification rate and test positivity for EU, EEA and UK weeks 50 - 51**




- Testing rate < 300 per 100 000 population
- No data available on number of tests performed
- Not included

**Regions not visible in the main map extent**

- Azores
- Canary Islands
- Greenland
- Madeira


**Countries not visible in the main map extent**

- Malta
- Liechtenstein




Administrative boundaries: © EuroGeographics © LIN-P&D © Turistat © Kartverket © Instituto Nacional de Estadística - Statistiska Förvaltningen

Tasso di notifica dei casi di 14 giorni per 100.000 abitanti, aggiornato al 24 dicembre 2020






Tassi di test per 100.000 abitanti, aggiornati al 24 dicembre 2020.



## Tassi di positività aggiornati al 24 dicembre 2020



Il **23 dicembre** è stato pubblicato l'[aggiornamento](#) della situazione della COVID-19 a livello mondiale.

Esso riporta che dal **31 dicembre 2019** alla settimana **51**<sup>19</sup> sono stati registrati nel mondo **76.103.424 casi** e **1.694.717 decessi**.

Per quanto riguarda l'**Europa** i **casi** sono **23.081.330**.

I **cinque Paesi** dove si registra il maggior numero dei contagi sono la **Russia (2.762.668)**, la **Francia (2.473.354)**, il **Regno Unito (2.040.147)**, l'**Italia (1.953.185)** e la **Spagna (1.819.249)**

I **decessi**, sempre in Europa, sono **516.257**.

I **cinque Paesi** con il maggior numero di vittime sono l'**Italia (68.799)**, il **Regno Unito (67.401)**, la **Francia (60.549)**, la **Spagna (49.260)** e la **Russia (49.151)**.

Per quanto riguarda i **Paesi UE/SEE** e il **Regno Unito**, sempre secondo i [dati dell'ECDC](#), alla settimana **51**<sup>20</sup> i **casi** sono **16.247.249** e i **decessi 403.990**.

<sup>19</sup> Il 17 dicembre 2020 l'ECDC è passato a un programma settimanale (e non più giornaliero) di segnalazione della situazione della Covid-19 in tutto il mondo e nell'UE/SEE e nel Regno Unito. L'aggiornamento è pubblicato ogni giovedì. In occasione delle festività natalizie l'aggiornamento è stato pubblicato mercoledì 23 dicembre.

<sup>20</sup> Si veda la nota precedente.

Sul sito dell'ECDC è possibile consultare anche una [piattaforma interattiva](#) che consente di esplorare gli ultimi dati disponibili sulla COVID-19, inclusi casi e decessi in tutto il mondo e dati più dettagliati sulla trasmissione nell'UE/SEE e nel Regno Unito.

## Misure adottate dalle istituzioni europee

In questo *box* sono elencate brevemente le misure già adottate dalle istituzioni europee. Per conoscerne i dettagli relativi al contenuto e alla genesi, si rinvia alle edizioni precedenti della Nota.

### Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione

- 1) [regolamento 459/2020](#) del 30 marzo 2020 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità. Sospende temporaneamente le norme UE che obbligano le compagnie aeree a gestire la maggior parte degli *slot* per evitare di perderli l'anno successivo al fine di fermare i cosiddetti "voli fantasma" - aerei vuoti ma che decollano comunque - causati dall'epidemia di COVID-19;
- 2) [regolamento \(UE\) 2020/460](#) del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie. Ha adottato una iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) per affrontare gli effetti della pandemia mediante la liberazione e messa a disposizione immediata di risorse a valere sui fondi strutturali in corso e l'introduzione di flessibilità nell'applicazione delle regole di spesa dell'Unione<sup>21</sup>;
- 3) [regolamento \(UE\) 2020/461](#) del 30 marzo 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica. Estende il campo di azione del Fondo di solidarietà dell'UE includendovi anche le crisi di sanità pubblica<sup>22</sup>;
- 4) [regolamento \(UE\) 2020/558](#) del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (CRII+). Consente la massima flessibilità delle risorse dei Fondi strutturali ancora non utilizzate. Sono così stati ammessi in via temporanea, tra l'altro, i trasferimenti tra Fondi e tra categorie di regioni, la possibilità di co-finanziamento totale a carico di risorse europee, l'alleviamento di alcuni obblighi per gli Stati membri. Sono stati, inoltre, effettuati interventi di semplificazione amministrativa nella gestione dei Fondi<sup>23</sup>;
- 5) [regolamento \(UE\) 2020/559](#) del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014. Contiene misure specifiche di supporto per garantire la distribuzione di cibo e assistenza materiale di base ai meno abbienti tramite il Fondo di aiuti europei agli indigenti<sup>24</sup>;

<sup>21</sup> Si veda la [Nota n. 44](#) del 24 marzo 2020.

<sup>22</sup> Si veda la [Nota n. 44](#) del 24 marzo 2020.

<sup>23</sup> Si veda la [Nota n. 44/2](#), aggiornata al 2 aprile 2020.

<sup>24</sup> Si veda la [Nota su atti dell'Unione europea n. 44/2](#), aggiornata al 2 aprile 2020.

- 6) [regolamento \(UE\) 2020/560](#) del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013. Introduce un sostegno a beneficio di operatori di pesca e acquacoltura e delle organizzazioni di produttori a seguito della sospensione temporanea o riduzione delle rispettive attività. Si autorizzano inoltre una redistribuzione più flessibile delle risorse finanziarie e procedure semplificate<sup>25</sup>;
- 7) [regolamento \(UE\) 2020/561](#) del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Ha rinviato l'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, che altrimenti sarebbero diventate applicabili a decorrere dal 26 maggio 2020, per garantire la continua disponibilità sul mercato dell'Unione di alcuni dispositivi medici necessari nel contesto dell'epidemia di COVID-19<sup>26</sup>;
- 8) [regolamento \(UE\) 2020/872](#) del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Prevede forme eccezionali di sostegno temporaneo a agricoltori e imprese rurali finanziate dal FEASR;
- 9) [regolamento \(EU\) 2020/873](#) del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876. Introduce temporanee riduzioni dei requisiti patrimoniali delle banche per massimizzarne la capacità di prestito e di assorbimento delle perdite legate alla pandemia, mantenendone comunque la resilienza<sup>27</sup>;
- 10) [regolamento \(UE\) 2020/2220](#) del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022. Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR per fornire sostegno agli agricoltori ed alle aree rurali nei cambiamenti strutturali che si renderanno necessari per l'attuazione del *green deal* europeo;
- 11) [regolamento \(UE\) 2020/2221](#) del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU). Fornisce alle regioni assistenza nell'affrontare le conseguenze della pandemia.

### Consiglio dell'Unione

- 1) il 23 marzo 2020 il [Consiglio Ecofin](#) ha, per la prima volta, attivato la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita (PSC) in virtù della quale, in caso di grave recessione economica per la zona euro o l'UE, gli Stati membri possono adottare misure di bilancio adeguate a far fronte alle conseguenze della crisi, pur nell'ambito delle procedure previste dal PSC. Queste ultime non sono state sospese ma

---

<sup>25</sup> Si veda la [Nota su atti dell'Unione europea n. 44/2](#), aggiornata al 2 aprile 2020.

<sup>26</sup> Si veda la [Nota su atti dell'Unione europea n. 46](#), "Proposta di modifica al regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici", aprile 2020.

<sup>27</sup> Si veda la [Nota su atti dell'Unione europea n. 44/6](#), aggiornata al 30 aprile 2020.



- si è consentito a Consiglio e Commissione di attivare le necessarie misure di coordinamento, sospendendo l'aggiustamento di bilancio normalmente applicabile<sup>28</sup>;
- 2) [regolamento \(UE\) 2020/521](#) del Consiglio del 14 aprile 2020: attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e ne modifica disposizioni in considerazione dell'epidemia di COVID-19. Si forniscono finanziamenti per coprire il fabbisogno urgente di attrezzature, personale e materiali medici e si prevede lo svolgimento di procedure d'appalto congiunte;
  - 3) [regolamento \(UE\) 2020/672](#) del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE). Autorizza la Commissione ad assumere prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione, per un importo massimo di 100 miliardi di euro per tutti gli Stati membri, da destinare al finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo o di misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi<sup>29</sup>;
  - 4) [direttiva \(UE\) 2020/876](#) del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale. Il provvedimento ha preso in considerazione le difficoltà in cui si sono trovati sia i soggetti economici che le amministrazioni statali a causa delle misure di *lockdown* e ha rinviato alcuni termini;
  - 5) [regolamento UE, Euratom 2020/2093](#) del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
  - 6) [regolamento \(UE\) 2020/2094](#) del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19.

## Commissione europea

In tema di **aiuti di stato** sono stati pubblicati:

- 1) il 13 marzo 2020 la [Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19](#)", fornendo chiarimenti e specificando una serie di misure di sostegno che gli Stati membri possono adottare senza violare la normativa dell'Unione;
- 2) il 19 marzo 2020 il [Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19](#), con il quale si autorizzano fino al 31 dicembre 2020 dieci tipologie di aiuti di stato. Il Quadro è stato oggetto di modifiche il [3 aprile](#), l'[8 maggio](#) (con l'autorizzazione di ricapitalizzazioni e debiti subordinati), il [29 giugno](#) (si è consentito agli Stati membri di fornire supporto alle micro e piccole imprese e alle *start-up* e di incoraggiare gli investimenti privati) ed il [13 ottobre](#) (proroga dell'applicazione fino al 30 giugno 2021 di tutte le sue parti ad eccezione di quella finalizzata a consentire misure di ricapitalizzazione, prorogata fino al 30 settembre 2021. L'ambito di applicazione è stato ulteriormente esteso inserendo gli aiuti sotto forma di sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese).

## Banca europea per gli investimenti

<sup>28</sup> Si veda la [Nota su atti dell'Unione europea n. 44/1](#), aggiornata al 27 marzo 2020.

<sup>29</sup> Si veda la [Nota su atti dell'Unione europea n. 44/2](#), aggiornata al 2 aprile 2020 nonché alla [Nota su atti dell'Unione europea n. 48](#), "Proposta per un sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza, aprile 2020.

Il 16 marzo la [Banca europea per gli investimenti \(BEI\)](#) ha annunciato l'adozione, in risposta alla crisi epidemica da COVID-19, di alcuni interventi miranti a **fornire**, mediante meccanismi di garanzia e di sostegno del sistema bancario, le **risorse finanziarie necessarie a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e le società a media e piccola capitalizzazione (c.d. mid cap)** per un ammontare complessivo pari a circa **40 miliardi** di euro<sup>30</sup>.

Il [16 aprile](#) il Consiglio di amministrazione della BEI ha approvato l'istituzione di una **garanzia europea da 25 miliardi di euro (Fondo di garanzia paneuropeo)** che ha lo scopo di **mobilitare fino a 200 miliardi di euro** a sostegno dell'economia reale e in particolare alle PMI e alle c.d. *mid cap*. La costituzione del Fondo è stata sostenuta dall'Eurogruppo (9 aprile 2020) e dal Consiglio europeo (23 aprile 2020). Il 26 maggio il Consiglio di amministrazione della BEI ha raggiunto un [accordo](#) sull'**assetto e sul *modus operandi*** del nuovo Fondo di garanzia paneuropeo<sup>31</sup>.

### **Banca centrale europea**

Nel corso di una serie di riunioni tenutesi tra il 12 marzo e il 4 giugno 2020, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato alcune **misure straordinarie** per fornire al sistema imprenditoriale e pubblico europeo, tramite il sistema finanziario, il flusso di liquidità necessaria. Tali misure sono state ulteriormente rafforzate il 10 dicembre 2020<sup>32</sup>. Obiettivo della BCE è quello di **contrastare i rischi di interruzione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria** che potrebbero impedire il conseguimento della **stabilità dei prezzi a medio termine**<sup>33</sup>. Gli interventi più rilevanti riguardano:

- le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT);
- l'incremento di 120 miliardi del Programma di acquisto di attività (PAA);
- la terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine che commisura l'ammontare delle risorse concesse alle banche ai prestiti da queste forniti a imprese e famiglie (OMLRT-III);
- una nuova serie di operazioni di finanziamento non mirate specificamente destinate a fornire liquidità durante l'emergenza pandemica (PELTROs);
- l'adozione di ulteriori operazioni di rifinanziamento a più lungo termine per l'emergenza pandemica (ORLTEP) nel 2021;
- l'avvio di un **nuovo programma temporaneo di acquisto di titoli del settore privato e pubblico** chiamato "Programma di acquisto per l'emergenza pandemica" (*Pandemic Emergency Purchase Programme*, PEPP), con una **dotazione finanziaria complessiva di 1.850 miliardi di euro** e una durata prevista attualmente fino alla fine di marzo 2022;
- l'allentamento dei requisiti in materia di garanzie;

<sup>30</sup> Si veda la [Nota su atti dell'Unione europea n. 44/2, aggiornata al 2 aprile 2020](#).

<sup>31</sup> Per maggiori dettagli sul Fondo di garanzia paneuropeo si rinvia alla [Nota su atti dell'Unione europea n. 44/9, aggiornata al 1° giugno 2020](#). Per un riepilogo delle misure adottate dalla Banca europea per gli investimenti per fronteggiare la crisi, si veda la [pagina internet dedicata](#).

<sup>32</sup> Si veda per un'illustrazione di tale decisione, la [Nota su atti dell'Unione europea n. 44/18](#).

<sup>33</sup> Per maggiori dettagli sulle misure annunciate dal Consiglio direttivo il 12 e il 18 marzo si rinvia alla [Nota su atti dell'Unione europea n. 44/2](#). Per maggiori dettagli sulle misure annunciate il 7 aprile si rinvia alla [Nota su atti dell'Unione europea n. 44/4](#). Per maggiori dettagli sulle misure annunciate il 15, 16 e 22 aprile si rinvia alla [Nota su atti dell'Unione europea n. 44/5](#). Per maggiori dettagli sulle misure annunciate il 30 aprile si rinvia alla [Nota su atti dell'Unione europea n. 44/6](#). Per maggiori dettagli sulle misure annunciate il 4 giugno si rinvia alla [Nota su atti dell'Unione europea n. 44/10](#). Per un riepilogo delle misure adottate dalla Banca centrale europea per fronteggiare la crisi, si veda la [pagina internet dedicata](#).



- il sostegno alle iniziative intraprese dalle autorità nazionali competenti per le politiche macro-prudenziali per fronteggiare l'impatto dell'emergenza sul settore finanziario;
- la riduzione temporanea dei requisiti di capitale per il rischio di mercato come risposta agli eccezionali livelli di volatilità registrati nei mercati finanziari fin dall'inizio della crisi epidemica;
- la riduzione del moltiplicatore del rischio di mercato qualitativo;
- **l'accettazione delle attività negoziabili e degli emittenti che presentavano i requisiti di qualità di credito minima per essere accettati come garanzie il 7 aprile 2020** (cioè qualità BBB- per tutte le tipologie di attività, ad eccezione degli ABS - *Asset backed securities*) **nel caso subiscano un declassamento**, purché il *rating* rimanga ad un livello di qualità di credito pari a 5 (CQS5, equivalente a un rating BB) nella scala armonizzata dell'Eurosistema.

*29 dicembre 2020*

*Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario*

*A cura di: Patrizia Borgna, Melisso Boschi, Viviana Di Felice, Laura Lo Prato*